

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AGENZIA PER LA COOPERAZIONE

ARTICOLO 1

Oggetto

E' costituita un'associazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione decentrata denominata "ADELANTE - AGENZIA PER LA COOPERAZIONE". L'Associazione non ha fini di lucro.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede presso Villa Bellosguardo - nota anche come Villa Caruso - nel comune di Lastra a Signa (FI).

ARTICOLO 3

Durata

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2100

ARTICOLO 4

Finalità

- 4.1 L'associazione si pone le seguenti finalità:
- contribuire all'affermazione di una nuova concezione di sviluppo che favorisca il superamento del divario fra paesi ricchi e paesi poveri;
 - promuovere la difesa della pace e dello sviluppo umano, il rispetto dei diritti umani, la giustizia sociale, con un'attenzione particolare al rispetto delle differenze tra etnie, popoli, religioni, la lotta contro la povertà, l'aiuto umanitario, la difesa dell'ambiente, l'educazione allo sviluppo e all'interculturalità;
 - approfondire la ricerca e la riflessione politica e sociale sulle questioni riguardanti lo sviluppo, la globalizzazione e la cooperazione decentrata;
 - promuovere l'impegno costante degli Enti Locali in favore della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale;
- 4.2. A tale scopo l'associazione si impegna a:
- promuovere, sostenere e realizzare in Italia, in Europa e nei Paesi non Comunitari, azioni, programmi e progetti di solidarietà e di cooperazione internazionale;
 - coinvolgere e sensibilizzare l'opinione pubblica e la popolazione dei territori interessati sui temi sopraindicati, anche in collaborazione con altre organizzazioni e reti, nazionali, europee, extracomunitarie e sopranazionali;
 - sostenere gli Enti Locali nel loro impegno per la cooperazione e la solidarietà internazionale valorizzandone le iniziative, facilitando la circolazione delle conoscenze e delle informazioni, organizzando corsi di formazione specifici;
- 4.3 Per il raggiungimento delle suddette finalità l'associazione può

- ricevere finanziamenti pubblici da istituzioni nazionali, europei e/o internazionali, istituzioni bancarie, enti locali e regionali;
- assumere secondo le leggi vigenti il personale qualificato dedicato all'espletamento delle proprie attività;
- svolgere le necessarie operazioni di tipo commerciale, finanziario, locative, mobiliari e immobiliari;
- svolgere attività di raccolta contributi da privati sostenitori, persone fisiche ed aziende;
- fornire servizi comunque collegati alle finalità associative, nel rispetto delle leggi vigenti.

ARTICOLO 5 Soci

- 5.1. Possono far parte dell'Associazione tutti gli Enti Locali, gli Enti, le Associazioni, i soci individuali che condividono le finalità del presente Statuto. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- 5.2. Sono Soci fondatori dell'Associazione gli Enti Locali che danno vita alla stessa.
- 5.3. I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee dei Soci;
- 5.4. I soci decadono per:
dimissioni tramite lettera raccomandata; grave violazione delle norme statutarie;
mancato pagamento della quota sociale di due annualità anche se non consecutive;

ARTICOLO 6 Organi Sociali

- 6.1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6.2. Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni; i loro componenti sono rieleggibili nella misura massima di tre mandati consecutivi. Le cariche non sono cumulabili.

ARTICOLO 7 L'Assemblea

- 7.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. In caso non sia diversamente disposto dal presente Statuto essa delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Un socio può farsi rappresentare da un altro mediante delega scritta presentata al

Presidente dell'Assemblea; ciascun socio non può cumulare più di cinque deleghe.

7.2 L'Assemblea:

- Determina le linee politiche dell'associazione individuando gli indirizzi e gli obiettivi di carattere generale;
- Approva, a maggioranza semplice, il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo; nonché il documento di programmazione economica annuale contenente il piano delle attività previste;
- Delibera le modifiche statutarie;
- Elege il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Istituisce la figura dell'eventuale Direttore.

7.3 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile presso la sede sociale, ovvero ove stabilito da parte del Consiglio Direttivo. Le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere inviate per posta ordinaria ai soci con almeno 15 giorni di anticipo. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere anche la data, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

7.4 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa, oppure entro 30 giorni dalla richiesta di almeno 1/3 dei soci. Le formalità della convocazione dell'Assemblea straordinaria sono disciplinate dal precedente punto 7.3.

7.5 L'Assemblea è valida se è presente la maggioranza semplice dei soci. In caso di non raggiungimento del quorum si procede in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

ARTICOLO 8 Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. E' costituito dal Presidente, che lo presiede di diritto, dal Vicepresidente e da un minimo di cinque (di cui due Soci Fondatori) a un massimo di nove (di cui quattro Soci Fondatori) Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci della stessa. Il Presidente convoca e presiede i lavori del Consiglio Direttivo.

8.2 Il Consiglio Direttivo dà attuazione alle linee politiche indicate dall'assemblea, definendo le priorità geografiche e settoriali, i tipi di azione e gli strumenti, sia tecnici che finanziari, per realizzarli. Contribuisce altresì alla formulazione e discussione, nonché approva i documenti di programmazione.

8.3 Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti funzioni:

- a) sottoporre all'Assemblea i conti consuntivi e l'analisi dello stato dell'associazione, corredati da una relazione del Consiglio stesso, nonché il documento di programmazione economica annuale contenente il piano delle attività previste;
- b) stabilire le strutture operative dell'associazione e nominare il Direttore, se istituito;
- c) deliberare ed attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative all'attività di cui all'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che a norma di legge e del presente Statuto siano riservate all'Assemblea;
- d) determinare la quota sociale annua;
- e) sottoporre all'Assemblea dei Soci le candidature per la nomina dei Revisori dei Conti;
- f) approvare il regolamento interno per il funzionamento degli uffici;

- g) definire le modalità per l'informazione e la partecipazione dei Soci alla vita e alle attività dell'associazione.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria almeno ogni 3 mesi.
- 8.5 Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta straordinaria dal Presidente, di sua iniziativa, o entro sette giorni dalla richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.
- 8.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se partecipa la maggioranza semplice dei componenti; delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'incarico di componente del Consiglio Direttivo è svolto in forma gratuita. E' tuttavia fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 9

Il Presidente

- 9.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Per la sua elezione occorre la maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto; alla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice degli stessi.
- 9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sia in giudizio sia di fronte a terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, nonché istituzioni, enti e/o associazioni internazionali.
- 9.3 Il Presidente rappresenta altresì l'associazione nelle sedi politiche e/o internazionali per tutte le attività di relazioni generali e/o strategiche con altre organizzazioni, enti o privati, attività di promozione per l'associazione nel perseguimento dei fini statuari.
- 9.4 Il Presidente svolge la funzione di raccordo permanente tra il Consiglio Direttivo e la struttura operativa, su cui esercita un ruolo di supervisione e di indirizzo; può delegare al Vicepresidente parte delle proprie funzioni; convoca e presiede i lavori dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.
- 9.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni, ivi compresa la rappresentanza legale dell'associazione, sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 10

Il Vicepresidente

- 10.1 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza; in accordo con il Presidente, partecipa alla direzione complessiva dell'associazione e in caso di delega o di forza maggiore svolge le funzioni di cui ai precedenti punti 9.4 e 9.5.

ARTICOLO 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'associazione. Il Collegio dei Revisori verifica la corrispondenza delle attività svolte dall'Associazione in relazione alle finalità stabilite dallo Statuto e alla legge in genere; esamina la correttezza della gestione

finanziaria, contabile e fiscale; relaziona sui conti annuali; dispone accessi e/o ispezioni, suggerisce le condotte ritenute le più opportune in rapporto alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. E' composto da tre membri effettivi - più due supplenti - anche esterni all'associazione, nominati dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti anche per donazione e da ogni altro fondo e/o attività resosi acquisito e/o disponibile a norma del precedente punto 4.3.

ARTICOLO 13

Bilancio

- 13.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre.
- 13.2 Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sarà a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno. Successivamente copia del bilancio potrà essere fornito a chi abbia contribuito al finanziamento dell'associazione.
- 13.3 In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, è fatto divieto di ogni distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a beneficio dei Soci, in quanto essi saranno destinati solo ad attività istituzionali o connesse.

ARTICOLO 14

Modifiche Statutarie

- 14.1 Lo Statuto può essere modificato su proposta della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.
- 14.2 Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria che delibera a maggioranza qualificata (2/3 dei Soci presenti); le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e messe a disposizione dei Soci almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 15

Scioglimento

L'Assemblea dei Soci può decidere lo scioglimento dell'associazione con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ ove siano presenti i $\frac{4}{5}$ dei Soci. In seconda convocazione a maggioranza assoluta degli eventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore che provvederà a devolvere il patrimonio secondo le leggi vigenti, e, in particolare, a favore di altre Associazioni di volontariato o di O.N.G. in base alle direttive dell'Assemblea.

ARTICOLO 16

Norme Finali

Per quanto non specificato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le norme vigenti.

ARTICOLO 17 Irregolare funzionamento

In caso di mancato o irregolare funzionamento dell'Associazione il Collegio dei Revisori dei Conti provvederà, senza indugio, alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria per l'adozione dei provvedimenti idonei a por rimedio allo stato sopra lamentato. Ove tale stato abbia, comunque, a non essere rimosso, il Collegio dei Revisori dei Conti potrà adire l'Autorità Giudiziaria al fine di promuovere lo scioglimento dell'Associazione stessa.